



POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI BANDI FINANZIATI DAL PROGRAMMA.



**Incentivi per iniziative rivolte a
sostenere l'efficienza energetica e
l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte
delle imprese turistiche del Friuli
Venezia Giulia**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio politiche comunitarie
Trieste, via Udine 9
Tel. +39 040 3775928 Fax +39 040 3775998 - 040 3775943
s.aff.com@regione.fvg.it

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**Risposte ai quesiti relativi al bando POR
Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"
Imprese turistiche**

Quesito 1 "Sostituzione serramenti"

Il bando richiede di soddisfare il valore di U_w (trasmittanza di vetro + serramento) ed U_g (trasmittanza del vetro).

Di fatto i valori di trasmittanza delle chiusure trasparenti può essere soddisfatto anche con valori maggiori delle relative trasmittanze centrali dei vetri indicate nella tabella 1 (pag. 4/16 e 5/16 allegato D), ovvero si ottiene un sensibile aumento dei costi dell'intervento a discapito di un irrisorio risparmio energetico.

A supporto di tale considerazione porto l'esempio della normativa nazionale che regola gli interventi di riqualifica energetica mediante la detrazione del 55%, ovvero il valore limite da rispettare per la sostituzione dei serramenti è il solo valore della trasmittanza delle chiusure trasparenti U_w e non anche il valore centrale dei vetri..."

Risposta al quesito 1

L'art. 4, comma 3, del Bando indica che l'intervento di riqualificazione energetica deve prevedere un livello di isolamento degli edifici superiore del 30% rispetto ai limiti previsti alle tabelle 2, 3, 4 dell'allegato "C" del DLgs 311/06 e quindi, con riferimento specifico ai serramenti, a quanto previsto alla tabella 4 "Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti".

La tabella 4 riporta i valori limite per la trasmittanza delle le chiusure trasparenti comprensive degli infissi (U_w) sia i valori limite della trasmittanza centrale del vetro (U_g).

Gli interventi di riqualificazione dei componenti finestrati devono rispettare tali limiti, con un valore inferiore al 30% per entrambi gli indici, come previsto dal bando.

Quesito 2 "Fabbisogno di energia per climatizzazione e produzione ACS"

La compilazione della "scheda sintetica di attività" di pag. 2/16 dell'allegato D, alla prima riga richiede di indicare il fabbisogno di energia per climatizzazione e produzione ACS mediante il prodotto del PCI del combustibile in esame per la quantità consumata.

Questo valore sarà inequivocabilmente differente dal valore che risulta dalla moltiplicazione dell'indice di prestazione energetica EPI (valore dalla certificazione VEA) per la superficie utile. Dunque sorgerebbe un'incongruenza tra i valori del fabbisogno energetico di pag. 2/16 e 4/16.

Risposta al quesito 2

Il box n° 2 dell'allegato D "Scheda di progetto" richiede l'indicazione dei dati riferiti al fabbisogno reale storico di energia, desunti dalle bollette energetiche; il box 3.1.a.1 richiede l'indicazione del fabbisogno di energia primaria risultante dalle modalità di calcolo convenzionale.

La diversità tra i valori richiesti è giustificata, in quanto questi sono rappresentativi di fabbisogni diversi.

Quesito 3

“Consumi di energia elettrica per categoria” - “Ammissibilità di interventi che riguardano attività non codificate tra quelle ammissibili a bando, ma ad esse connesse”

La compilazione della “scheda sintetica di attività” di pag. 2/16 dell’allegato D alla seconda, terza e quarta riga richiede di indicare i consumi di energia elettrica divisi per categoria.

Nel caso di un albergo con ristorante è necessario suddividere i consumi? Nel caso lo sia, come dovrebbero essere suddivisi?

3.1 Sono ammissibili interventi che riguardano, oltre all’attività compresa nei codici ATECO indicati dal bando, anche altri codici attività, ad essi legati? (es. impianto fotovoltaico che alimenta tutta la rete elettrica di un immobile adibito ad hotel, compreso il suo ristorante?)

3.2 Può essere accolta la domanda presentata da un’impresa che come attività principale ha quella alberghiera, ma il cui intervento portato in domanda si riferisce ad un’attività che ne qualifica l’offerta turistica ed il servizio offerto, ma ha un codice ATECO secondario diverso da quelli previsti dal bando?

Risposta al quesito 3

La compilazione del box n° 2 dell’allegato D “Scheda di progetto” è richiesta per tutte le iniziative. Qualora la tipologia di utilizzo per la fonte energetica non risulti indicata tra quelle riportate nella tabella è stata prevista la categoria “per altri usi”, con l’indicazione di specificare la tipologia particolare.

La nota (3) riportata in calce alla stessa tabella specifica inoltre che, qualora non siano disponibili dati contabili di consumo riferiti alle tipologie di utilizzo, la ripartizione tra i centri di utilizzo dovrà essere effettuata sulla base di stime giustificate dal tecnico e riportate nella relazione prevista all’allegato “E”.

Risposta ai quesiti 3.1. e 3.2

Premesso che l’ammissibilità dei singoli interventi proposti a finanziamento dovrà necessariamente essere verificata, caso per caso, in corso di istruttoria, al fine di accertare la connessione tra l’intervento oggetto della domanda di contributo e l’attività imprenditoriale svolta dal soggetto richiedente, l’art. 5, comma 1, del bando prevede l’ammissibilità a contributo di determinati soggetti beneficiari, ovvero le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese (GI) turistiche la cui attività risulti codificata ai sensi della classificazione ATECO 2007, limitatamente al seguente elenco di codici:

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007	
SEZIONE I ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO	55.10.00: Alberghi, con esclusione degli alberghi diffusi;
	55.20.10: Villaggi turistici;
	55.20.30: Rifugi di montagna;
	55.20.51: limitatamente a case, appartamenti per vacanze, residence e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale;
	55.30.00: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
SEZIONE N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 79 – ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE	79.11.00: Attività delle agenzie di viaggio;
	79.12.00: Attività dei tour operator

Al riguardo, va rilevato che – all'interno delle sopra codificate attività turistiche - l'attività svolta dalle strutture turistiche di tipo ricettivo (di cui alla Sezione I della Classificazione ATECO 2007) presenta caratteristiche specifiche, risultando composita e caratterizzata da molteplici servizi, spesso funzionali tra loro. Non a caso, la normativa regionale di settore (L.R. 2/2002 "Disciplina organica del turismo") richiamata all'art. 2 del bando individua un insieme di requisiti minimi qualitativi (v., tra gli altri, la prestazione di servizi vari, tra i quali il servizio di prima colazione, ristorante e bar) il cui possesso determina la classificazione delle stesse in una categoria più o meno elevata (numero di stelle) e – conseguentemente - il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune competente.

Tanto premesso, la domanda presentata da un'impresa regolarmente iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. competente, la cui attività sia codificata esclusivamente tramite uno dei codici sopra richiamati sarà ammissibile anche nel caso in cui l'intervento riguardi un'attività connessa all'attività turistica ricettiva (v. impianto fotovoltaico che alimenta tutta la rete elettrica di un immobile adibito ad hotel, compreso il suo ristorante), proprio in ragione dei requisiti minimi qualitativi imposti dalla normativa regionale.

Nel caso, invece, di una domanda presentata da un'impresa regolarmente iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. competente, la cui attività sia codificata tramite più codici di attività (alcuni dei quali non compresi nell'art. 5 del bando) in fase di istruttoria della domanda dovrà essere accertata la connessione tra l'investimento proposto a finanziamento e l'attività ammissibile ai sensi del bando (eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'impresa richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Quesito 4 "Riqualifica componenti opachi"

Nel caso di riqualifica di componenti opachi il valore di superficie oggetto di intervento da indicare in tabella 3/16 è il valore al netto delle eventuali finestre presenti o comprendendone la superficie?

Risposta al quesito 4

La tabella 3.1.a.1. richiede la compilazione per singolo componente riqualificato, con indicazione della trasmittanza di fatto, il valore limite per la trasmittanza prevista da bando, la trasmittanza di progetto e il valore di superficie riferita allo specifico componente oggetto di intervento di riqualificazione.

Quesito 5 "Applicazione di pellicole su superfici vetrate"

Il proprietario di una struttura alberghiera chiede conferma rispetto all'ammissibilità a contributo di un intervento consistente nell'applicazione, sulle superfici vetrate, di pellicole speciali che assorbono e riflettono fino al 90% dei raggi solari, consentendo così una notevole riduzione del riscaldamento interno.

Questa applicazione, pur non essendo un vero impianto, permette di abbattere i consumi di energia necessaria al mantenimento di un adeguato comfort termico e, allo stesso tempo, di diminuire l'utilizzo degli impianti di climatizzazione. Le pellicole si possono così definire integratori degli impianti tecnologici, nel senso che permettono un minor utilizzo, con tutti i benefici che ne derivano (in particolare in termini di risparmio energetico, molto elevato).

Risposta al quesito 5

Si ritiene che l'iniziativa presentata trovi coerente collocazione internamente all'ambito previsto dall'art. 4 comma 1 lettera a.4, configurandosi come intervento realizzato sull'unità locale attiva e finalizzato al risparmio energetico.

Per tale ambito il proponente dovrà trasmettere una dettagliata relazione tecnica di progetto a firma di un tecnico abilitato, redatta in conformità al modello e alle indicazioni dell'allegato "E" al bando con evidenza degli interventi oggetto della domanda di contributo, del risparmio energetico previsto e della spesa prevista per l'iniziativa.

Quesito 6 "Sostituzione di idrocarburi con altri combustibili"

Nel caso in cui un'attività turistica sia dotata di impianto di riscaldamento con generatore a gasolio ed intenda allacciarsi alla locale rete comunale di teleriscaldamento (alimentata da centrale a biomassa) tale intervento può risultare ammissibile a valere sul bando, nel contesto dell'ambito di intervento "sostituzione di idrocarburi con altri combustibili"?

In caso affermativo, è necessario ottemperare alle richieste di prestazioni dell'impianto puntualizzate nella nota 4 dell'articolo 4, comma 13 (rendimento, emissioni, ecc.)? Ed in che modo, visto che tali dati potrebbero non essere reperibili dal conduttore della centrale?

Risposta al quesito 6

Si ritiene che l'iniziativa presentata trovi coerente collocazione internamente all'ambito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a.4., configurandosi come intervento realizzato sull'impianto e finalizzato al risparmio energetico, conseguente alla trasformazione del sistema di generazione a caldaia dedicata con sistema di generazione con prelievo del calore dalla rete di teleriscaldamento.

Per tale ambito il proponente dovrà trasmettere una dettagliata relazione tecnica di progetto a firma di un tecnico abilitato, redatta in conformità al modello e alle indicazioni dell'allegato "E" al bando con evidenza degli interventi oggetto della domanda di contributo, del risparmio energetico previsto e della spesa prevista per l'iniziativa.

Ai fini della determinazione del risparmio energetico si segnala l'opportunità di considerare, a seguito dell'allaccio alla rete di teleriscaldamento, un rendimento di produzione massimo pari a 100%; il valore di risparmio energetico sarà quindi correlato all'incremento di efficienza energetica risultante dalla differenza tra l'efficienza di produzione associata allo scambiatore di calore allacciato alla rete di teleriscaldamento (100%) e il rendimento di produzione del sistema con caldaia alimentata dal combustibile preesistente.

Il risparmio energetico in kWh sarà quindi determinato dal fabbisogno stagionale di energia del combustibile per l'incremento di efficienza conseguente all'allaccio alla rete di teleriscaldamento.

Ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂ si ritiene che il passaggio ad una alimentazione tramite rete di teleriscaldamento alimentata a biomassa determini un abbattimento totale nelle emissioni di CO₂ rispetto alla configurazione con combustibile fossile.

Si segnala a margine che l'autorizzazione all'esercizio di impianti a biomassa risulta comunque subordinato al rispetto dei limiti di emissione in atmosfera indicati dal D.lgs. 192/06.

Quesito 7

"Sostituzione TV color: ammissibilità"

"Iniziative di risparmio energetico: obbligo di domanda unica?"

7.1 La sostituzione di TV color capaci di garantire un risparmio di energia rispetto all'attuale situazione (ad esempio la sostituzione di tv color a tubo catodico con tv lcd o al plasma), è un'iniziativa ammissibile all'interno del bando in oggetto? Se sì, in quale ambito?

7.2 Due iniziative differenti, entrambe riferite all'ambito a) Risparmio energetico, possono essere oggetto di due domande di contributo differenti o devono essere obbligatoriamente inserite in un'unica domanda?

7.3 Se un'azienda presenta domanda di contributo per iniziative inerenti l'ambito a) Risparmio Energetico e nella stessa inserisce due tipologie di intervento diverse (ad esempio a.1 "Interventi per la riqualificazione dei componenti opachi e finestrati" e a.4 "Altri interventi finalizzati al risparmio

energetico o recupero di cascami di energia”), nel caso uno di essi non sia ritenuto un intervento ammissibile, viene rigettata l'intera domanda oppure si procede soltanto con l'eliminazione dell'intervento non ammissibile, decurtando esclusivamente i costi riferiti ad esso?

Risposta ai quesiti 7.1, 7.2, 7.3

7.1 Si ritiene che la sostituzione di TV color capaci di garantire un risparmio di energia rispetto alla situazione attuale (l'effettivo risparmio dovrà risultare chiaramente dalla Relazione tecnica, nella quale dovrà essere indicato il consumo di energia precedente e successivo all'installazione) possa essere ammissibile all'interno del bando in oggetto, in quanto riconducibile alla categoria residuale dell'ambito risparmio energetico (a.4 “altri interventi finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia”), come dettagliata all'art. 4, comma 6 (“*le iniziative di cui al comma 1, lettera a)4, prevedono la realizzazione di interventi non compresi ai punti 1 a 3 dell'ambito a) del comma 1, realizzati sull'unità locale attiva o su impianti e **macchinari esistenti internamente all'impresa** e finalizzati al risparmio energetico*”).

7.2 La presentazione di più di un'iniziativa di risparmio energetico con domanda unica è un'opzione per il richiedente, non un obbligo. L'art. 4, comma 17, esplicita che in caso di presentazione di più iniziative di risparmio energetico con un'unica domanda, al fine della quantificazione dei criteri di cui all'art 16 del bando (v. risparmio energetico) concorreranno tutte le iniziative ammissibili.

7.3 Nel caso in cui un'azienda presenti domanda di contributo per iniziative inerenti l'ambito del risparmio energetico, inserendo nella stessa due tipologie di intervento diverse, una delle quali non viene ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria, la non ammissibilità di una delle iniziative non determina il rigetto dell'intera domanda, bensì l'eliminazione dell'intervento non ammissibile a contributo (conseguentemente, la spesa relativa all'intervento e i parametri di risparmio energetico saranno calcolati solo con riferimento all'intervento ritenuto ammissibile).

Quesito 8 “Sostituzione di gruppo frigorifero”

Un intervento di sostituzione di un gruppo frigorifero in un impianto di affrescamento/condizionamento esistente, in seguito al quale il soggetto attuatore beneficerebbe di un risparmio energetico, è ammissibile a contributo nell'ambito a.4 risparmio energetico “altri interventi finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia”?

Risposta al quesito 8

L'intervento è ammissibile in quanto riconducibile alla tipologia di interventi di cui all'art. 4, comma 1, a.4.